

Circolari Speciali

# DECRETO FISCALE CONVERTITO IN LEGGE

Sistema **RATIO**  
Centro Studi Castelli



È stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale 2.12.2016, n. 282 la L. 1.12.2016, n. 225 di conversione del **D.L. 22.10.2016, n. 193**, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili", in vigore dal 3.12.2016.

Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel decreto, coordinato con la legge di conversione, evidenziando **in grassetto** le modifiche rispetto alla precedente versione del decreto in vigore dal 24.10.2016 al 2.12.2016. Si segnala che potrebbero essere introdotte ulteriori modifiche, nell'ambito del decreto atteso per fine anno, con le correzioni alle disposizioni della legge di Bilancio.

**IMPOSTE E TASSE****Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute  
(Spesometro trimestrale)**[Art. 4, cc. 1, 3, 4](#)

- In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'Iva effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo a ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, nonché di quelle ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.
- **La comunicazione relativa al 2° trimestre è effettuata entro il 16.09 e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio.**
- **A decorrere dal 1.01.2017 sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'art. 34, c. 6 D.P.R. n. 633/1972, situati nelle zone montane di cui all'art. 9 D.P.R. n. 601/1973 (imprenditori agricoli in regime di esonero).**
- I dati, inviati in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, comprendono almeno:
  - a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
  - b) la data ed il numero della fattura;
  - c) la base imponibile;
  - d) l'aliquota applicata;
  - e) l'imposta;
  - f) la tipologia dell'operazione.
- Per tali operazioni gli obblighi di conservazione si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche, nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio, e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate. Tempi e modalità di applicazione della presente disposizione sono stabiliti con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
- **Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell'Amministrazione finanziaria.**
- **Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica il cumulo giuridico (art. 12 D. Lgs. n. 472/1997).**
- Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1.01.2017.
- **Per il primo anno di applicazione della disposizione la comunicazione relativa al 1° semestre è effettuata entro il 25.07.2017.**

**Comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche**[Art. 4, cc. 2, 3, 4](#)

- I soggetti passivi Iva trasmettono, negli stessi termini (trimestrali) e con le medesime modalità previste per la comunicazione delle fatture, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva. L'invio telematico deve, quindi, essere effettuato, a regime, entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo a ogni trimestre. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità e le informazioni da trasmettere con la comunicazione.
- La comunicazione è presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.
- Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, a condizione che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
- In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.
- L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, le risultanze dell'esame dei dati dello spesometro e le valutazioni concernenti la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni delle liquidazioni, nonché la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima.
- Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell'esito con modalità previste con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso. L'ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta.
- **L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.**
- Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1.01.2017.

**Credito di imposta per adeguamento tecnologico**[Art. 4, c. 2](#)

- Ai soggetti in attività nel 2017, in riferimento agli obblighi della comunicazione dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche, **ovvero che esercitano l'opzione per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate delle fatture emesse e ricevute**, è attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a € 100.
- Il credito spetta ai soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a € 50.000.
- Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal 1.01.2018, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
- Ai medesimi soggetti che, sussistendone i presupposti, hanno esercitato **anche** l'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi **entro il 31.12.2017**, è attribuito un ulteriore credito d'imposta di € 50,00. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap, **è indicato nella dichiarazione dei redditi** e utilizzato secondo le modalità stabilite per il credito di imposta di € 100, cui si aggiunge.
- **Le agevolazioni sono concesse nei limiti e alle condizioni previste per gli "aiuti de minimis".**

**Soppressione di adempimenti**[Art. 4, cc. 4, 5](#)

- **Dal 1.01.2017:**
  - a) la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio è soppressa;
  - b) limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea, le comunicazioni Intrastat sono soppresse;
  - c) la dichiarazione Iva annuale deve essere presentata, per l'Iva dovuta per il 2016, nel mese di febbraio mentre, per l'Iva dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1.02 e il 30.04;
- È abrogata la comunicazione delle operazioni Iva con soggetti residenti in Paesi black list con riferimento alle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al **31.12.2016** e successivi.

**Obbligo di comunicazione dei corrispettivi per distributori automatici**[Art. 4, c. 6, lett. a\)](#)

- A decorrere dal 1.04.2017 (anziché dal 1.01.2017), la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1.04.2017, di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.

**Aggio rivenditori di valori bollati**[Art. 4, c. 6,  
lett. a-bis\)](#)

- **L'aggio dei rivenditori di valori bollati dal 1.01.2017 è calcolato includendo anche i valori riscossi con modalità telematiche.**

**Termini di decadenza degli accertamenti nel caso di trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi**[Art. 4, c. 6,  
lett. a-ter\)](#)

- **I termini di decadenza per gli accertamenti in tema di imposta sui redditi e Iva sono ridotti di 2 anni, anziché di un anno, nel caso di trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi.**

**Trasmissione telematica dei corrispettivi per imprese della grande distribuzione**[Art. 4, c. 6, lett. b\)](#)

- Per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione l'opzione per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita, dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, già esercitata entro il 31.12.2016, resta valida fino al 31.12.2017.

**Depositi Iva**[Art. 4, cc. 7, 8](#)

- A seguito delle modifiche all'art. 50-bis, c. 4, lett. c) e d) D.L. n. 331/1993 può essere introdotta nel deposito Iva qualsiasi tipologia di merce (nazionale e comunitaria), a prescindere dagli operatori che intervengono nella transazione. Tutte le cessioni di beni sono effettuate senza il pagamento dell'imposta se gli stessi sono introdotti in un deposito Iva.
- L'estrazione dei beni da un deposito Iva ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti Iva e comporta il pagamento dell'imposta.
- **Per l'estrazione dei beni extra Ue l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, mediante emissione di autofattura ex art. 17, c. 2 D.P.R. n. 633/1972, previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo modalità e nei casi definiti con D.M. Economia.**
- **Nei restanti casi di cui all'art. 50-bis, c. 4 D.L. n. 331/1993 e, per quelli di cui al periodo precedente, fino all'adozione del decreto, l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa.**
- Il versamento è eseguito mediante modello F24, esclusa la compensazione, entro il giorno 16 del mese successivo,  **riferito al mese successivo** alla data di estrazione.
- Il soggetto che procede all'estrazione annota nel registro degli acquisti l'autofattura e i dati della ricevuta del versamento suddetto.
- È effettuata senza pagamento dell'imposta l'estrazione da parte degli esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di acquistare in esenzione; in tal caso, la dichiarazione d'intento deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.
- Per il mancato versamento dell'imposta dovuta si applica la sanzione del 30% (art. 13, c. 1 D. Lgs. 471/1997), al cui pagamento è tenuto solidalmente anche il gestore del deposito; tuttavia, nel caso in cui l'estrazione sia stata effettuata senza pagamento dell'imposta da un soggetto che abbia presentato la dichiarazione d'intento in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, si applica la sanzione dal 100% al 200% (art. 7, c. 4 D. Lgs. 471/1997) e al pagamento dell'imposta e di tale sanzione è tenuto esclusivamente il soggetto che procede all'estrazione.
- Per i beni introdotti in un deposito Iva, in forza di un acquisto intracomunitario, il soggetto che procede all'estrazione assolve l'imposta con i consueti adempimenti, ossia mediante integrazione della relativa fattura, con l'indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, e annotazione della variazione in aumento nel registro delle fatture emesse entro 15 giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresì, essere annotata nel registro degli acquisti entro il mese successivo a quello dell'estrazione.
- **Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione dei beni introdotti in un deposito Iva comunica al gestore del deposito Iva i dati relativi alla liquidazione dell'imposta, anche ai fini dello svincolo della garanzia.** Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1.04.2017.

**Quota tributi erariali ai comuni per attività di accertamento**[Art. 4, c. 8 bis](#)

- **Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni dal 2012 al 2019 (anziché 2017), la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni è elevata al 100%.**

**Emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping**[Art. 4 bis](#)

- **A decorrere dal 1.01.2018 l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di importo complessivo, comprensivo di Iva, superiore a euro 154,94 a turisti domiciliati o residenti in Stati extra Ue destinati all'uso personale o familiare, da trasportare nei bagagli personali al di fuori della Ue (art. 38-quater D.P.R. 633/1972), che possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta, deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.**
- **Al fine di garantire l'interoperabilità tra il sistema di fatturazione elettronica e il sistema OTELLO (Online tax refund at exit: light lane optimization) e di consentire la piena operatività di tale sistema in tutto il territorio nazionale, con determinazione dell'Agenzia delle dogane sono stabiliti modalità e contenuti semplificati di fatturazione per la cessione di tali beni.**
- **È soppressa la disposizione di cui all'art. 1, c. 368 L. n. 208/2015, che prevedeva il rimborso dell'Iva ai suddetti soggetti da parte degli intermediari iscritti all'albo.**

**Imposte sulla produzione e sui consumi**[Art. 4 ter](#)

- Il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici o di alcole e bevande alcoliche che si trovi in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica può presentare all'Agenzia delle dogane, entro la scadenza fissata per il pagamento delle accise, istanza di rateizzazione del debito d'imposta relativo alle immissioni in consumo effettuate nel mese precedente alla predetta scadenza.
- L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; la disciplina dei rimborsi si applica anche alle richieste relative alle agevolazioni accordate mediante restituzione, totale o parziale, dell'accisa versata ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione.
- Il rimborso dell'accisa deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro 2 anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato. Per i prodotti per i quali è prevista la presentazione di una dichiarazione da parte del soggetto obbligato al pagamento delle accise, il rimborso deve essere richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro 2 anni dalla data di presentazione della dichiarazione ovvero, ove previsto dalla specifica disciplina di settore, all'atto della dichiarazione contenente gli elementi per la determinazione del debito o del credito d'imposta.
- Le somme dovute a titolo di imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva, prima della quale gli uffici notificano un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di 30 giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione. L'avviso di pagamento è notificato dall'Agenzia delle dogane nel termine di 5 anni, ovvero di 10 anni nei casi di violazione delle disposizioni stabilite in materia di tributi per cui sussiste l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria. Il termine di prescrizione per il recupero del credito da parte dell'Agenzia è di 5 anni ovvero, limitatamente ai tabacchi lavorati, di 10 anni.
- La constatazione delle violazioni delle disposizioni stabilite in materia di tributi previsti dal presente testo unico compete ai funzionari dell'Agenzia delle dogane.
- La produzione dell'alcole etilico, dei prodotti alcolici intermedi e del vino nonché la fabbricazione della birra e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra sono effettuate in regime di deposito fiscale.

**Dichiarazione integrativa per imposte sui redditi, Irap e mod. 770**[Art. 5, c. 1, lett. a\)](#)

- Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'art. 13 D. Lgs. n. 472/1997 (ravvedimento operoso), le dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'art. 3 D.P.R. n. 322/1998, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, **non oltre i termini stabiliti per la decadenza dall'accertamento (art. 43 D.P.R. 600/1973)**
- L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni integrative a favore può essere utilizzato in compensazione.
- Ferma restando, in ogni caso, l'applicabilità della compensazione senza limiti per i casi di correzione di errori contabili di competenza, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito derivante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.
- **Resta ferma, in ogni caso, per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito.**

**Dichiarazione integrativa ai fini Iva**[Art. 5, c. 1, lett. b\)](#)

- Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'art. 13 D. Lgs. n. 472/1997, le dichiarazioni dell'Iva possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'art. 3 D.P.R. 322/1997, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, **non oltre i termini stabiliti per la decadenza dell'accertamento (art. 57 D.P.R. n. 633/1972)**.
- L'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative a favore, presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, può essere:
  - portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale;
  - ovvero utilizzato in compensazione,
  - ovvero, sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui agli artt. 30 e 34, c. 9 D.P.R. n. 633/1972, chiesto a rimborso.
- L'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative a favore, presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, può essere:
  - chiesto a rimborso ove ricorrano, per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa, i requisiti di cui agli artt. 30 e 34, c. 9 D.P.R. 633/1972,
  - **ovvero può essere utilizzato in compensazione, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.**
- Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.
- **Resta ferma, in ogni caso, per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di una minore eccedenza detraibile.**

**Ravvedimento operoso tributi doganali e accise**[Art. 5, c. 1 bis](#)

- La riduzione delle sanzioni in sede di ravvedimento operoso a 1/7 e a 1/6 del minimo sono applicabili, oltre che ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, anche ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane. Pertanto, anche per tali imposte non è precluso il ravvedimento operoso in presenza di accessi, ispezioni e verifiche, ovvero nel caso in cui la violazione sia già stata constatata, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento.

**Slittamento dei termini di accertamento in caso di integrativa**[Art. 5, c. 2, lett. b\)](#)

- La presentazione di tutte le dichiarazioni integrative (a favore o a sfavore) determina il differimento dei termini di decadenza dell'accertamento e di notifica della cartella di pagamento a partire dal momento di presentazione della dichiarazione integrativa stessa, ma per i soli elementi oggetto dell'integrazione.

**Scomputo delle ritenute d'acconto**[Art. 5, c. 2 bis](#)

- Le ritenute alla fonte a titolo di acconto sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente, operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, possono essere scomutate dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate.
- Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate.
- Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese assimilate ex art. 5 Tuir si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti.
- La ritenuta a titolo d'acconto operata su provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari è scomputata:
  - dall'imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale, o, alternativamente,
  - dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale è stata operata.
- Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa è scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta in cui è stata effettuata.

**Conversione in euro saldi di stabili organizzazioni estere**[Art. 7 quater,  
cc. 2-4](#)

- La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili (anziché al cambio della data di chiusura dell'esercizio) e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito.
- Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili ai saldi dei relativi conti.
- Le disposizioni si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi posti in essere in conformità alle disposizioni introdotte.
- L'importo della riserva di traduzione, risultante dal bilancio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2016, che abbia concorso alla formazione del reddito imponibile, è riassorbito in 5 quote costanti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016.

**Spese sostenute a favore del professionista**[Art. 7 quater, c. 5](#)

- Non costituiscono compensi in natura per il lavoratore autonomo, oltre alle spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, anche le spese per prestazioni di viaggio e trasporto.
- La disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2017.

**Termine di consegna della Certificazione Unica**[Art. 7 quater,  
cc. 14, 15](#)

- Il termine per la consegna della Certificazione Unica (CU) ai percipienti da parte dei sostituti di imposta è differito dal 28.02 al 31.03 del periodo di imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati.
- La disposizione si applica a decorrere dall'anno 2017, con riferimento alle certificazioni riguardanti il periodo d'imposta 2016.



**Nuovi termini di versamento delle imposte**[Art. 7 quater,  
cc. 19, 20](#)

- Il versamento del saldo Irpef e Irap da parte di persone fisiche, società di persone, società semplici deve essere effettuato entro il 30.06 (anziché 16.06) dell'anno di presentazione della dichiarazione.
- In caso di liquidazione, trasformazione, scissione e fusione, le società di persone, società semplici devono effettuare i suddetti versamenti di imposte entro l'ultimo giorno (anziché entro il giorno 16) del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.
- Le società di capitali che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento del saldo Ires e Irap entro l'ultimo giorno (anziché il giorno 16) successivo a quello di approvazione del bilancio. Se quest'ultimo non è approvato nel termine stabilito, il versamento deve comunque essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
- I riferimenti alla dichiarazione unificata, ovunque ricorrono, sono soppresse.
- Le disposizioni hanno effetto a decorrere dal 1.01.2017.

**Acquisti da San Marino**[Art. 7 quater,  
cc. 21, 22](#)

- È abrogata la disposizione che imponeva la comunicazione all'Agenzia delle Entrate degli acquisti senza Iva da operatori aventi sede a San Marino.
- La disposizione si applica alle comunicazioni relative alle annotazioni effettuate a partire dal 1.01.2017.

**Compilazione del quadro RW per immobili all'estero**[Art. 7 quater, c. 23](#)

- Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi nel quadro RW non sussistono per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie).

**Omessa registrazione contratti di locazione e cedolare secca**[Art. 7 quater, c. 24](#)

- Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'art. 69 D.P.R. n. 131/1986, che prevede l'applicazione della sanzione dal 120% al 240% dell'imposta dovuta, con riduzione della stessa dal 60% al 120%, con un minimo di 200 euro, qualora la registrazione sia effettuata entro 30 giorni.
- La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.

**Imposta di bollo per assegni circolari**[Art. 7 quater,  
cc. 25, 26](#)

- I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta di bollo per gli assegni circolari (art. 10, parte I, tariffa allegata D.P.R. n. 642/1972), in alternativa alle modalità ordinarie di dichiarazione e versamento, possono utilizzare, su opzione, le modalità previste per il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità per l'esercizio dell'opzione.
- La disposizione si applica a decorrere dall'anno 2017.

**Opzione per il regime della trasparenza e del consolidato fiscale**[Art. 7 quater,  
cc. 27-30](#)

- Al termine del triennio l'opzione per la trasparenza fiscale e per il consolidato fiscale si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione si applica al termine di ciascun triennio.
- In caso di rinnovo tacito dell'opzione per il consolidato nazionale, la società o ente controllante può modificare il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di revoca dell'opzione, alle società che le hanno prodotte, nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare l'opzione.
- Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione sono attribuite alle società che le hanno prodotte al netto di quelle utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati. Il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, alle società che le hanno prodotte è comunicato all'Agenzia delle Entrate all'atto della comunicazione dell'esercizio dell'opzione o in caso di rinnovo tacito della stessa.
- La società o l'ente controllante è tenuto a comunicare all'Agenzia delle Entrate l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione della revoca.
- Permanendo il requisito del controllo l'opzione per il consolidato ha durata per 5 esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del quinquennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio.
- È altresì prevista la possibilità di regolarizzare con la remissione in bonis il mancato esercizio dell'opzione nella dichiarazione del primo periodo di efficacia della stessa.
- Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016.

**Versamento con Mod. F24 cartaceo per soggetti privati**[Art. 7 quater, c. 31](#)

- Per i soggetti privati è soppresso l'obbligo di effettuare i versamenti di importo superiore a 1.000 euro mediante i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari alla riscossione convenzionati.
- Pertanto, in assenza di compensazioni, tali soggetti possono effettuare versamenti con il modello F24 cartaceo, a prescindere dall'importo del saldo finale.

**Rimborso credito Iva senza garanzie fino a 30.000 euro**[Art. 7 quater, c. 32](#)

- I rimborsi del credito Iva di ammontare superiore a 30.000 euro (anziché 15.000 euro) sono eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa.
- Sono eseguiti previa prestazione della garanzia i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro (anziché 15.000 euro) richiesti da un soggetto "a rischio".

**Riscossione tasse ipotecarie e tributi speciali**[Art. 7 quater,  
cc. 36, 37](#)

- A decorrere dal 1.07.2017 la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, da corrispondere agli uffici provinciali - territorio dell'Agenzia delle Entrate è effettuata mediante:
  - a) versamento unitario, con modello F24;
  - b) contrassegni sostitutivi;
  - c) carte di debito o prepagate;
  - d) modalità telematiche;
  - e) altri strumenti di pagamento elettronico.
- Le modalità attuative delle disposizioni sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

**Cessazione d'ufficio delle partite Iva inattive**[Art. 7 quater, c. 44](#)

- L'Agenzia delle Entrate procede d'ufficio alla chiusura delle partite Iva dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle 3 annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali.
- Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell'Amministrazione Finanziaria.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente.

**Omessa comunicazione di cessazione dell'attività**[Art. 7 quater, c. 45](#)

- È soppressa l'applicazione della sanzione nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività.

**Modello 730**[Art. 7 quater,  
cc. 46-48](#)

- I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10.11 per la trasmissione delle dichiarazioni integrative del modello 730, possono, entro il 23.07 di ciascun anno, a condizione che entro il 7.07 dello stesso anno abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80% delle medesime dichiarazioni, provvedere a:
  - consegnare al contribuente della copia del modello 730 e del relativo prospetto di liquidazione mod. 730-3;
  - inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i modelli 730 comprensivi dei modelli 730-4.
- Il contribuente può avvalersi della facoltà di inviare all'Agenzia delle Entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 23.07 di ciascun anno senza che questo determini la tardività della presentazione.
- Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate; in tal caso la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione riducibile ai sensi del ravvedimento operoso (art. 13 D. Lgs. n. 472/1997).

**Determinazione del reddito dei lavoratori in trasferta e trasfertisti**[Art. 7 quinquies](#)

- Possono beneficiare della tassazione nella misura del 50% prevista dall'art. 51, c. 6 Tuir le indennità e le maggiorazioni corrisposte ai lavoratori tenuti all'espletamento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, se ricorrono contestualmente le seguenti condizioni:
  - a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
  - b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
  - c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
- Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni previste, non è applicabile la disposizione è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui all'art. 51, c. 5 Tuir.

**Contribuenti nel regime forfetario**[Art. 7 sexies](#)

- Le cessioni all'esportazione ex artt. 8, 8bis, 9, 71 e 72 D.P.R. n. 633/1972 sono ammesse nei limiti, anche prevedendo l'esclusione per talune attività, e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'Economia, da emanare entro 90 giorni dal 3.12.2016 (entro il 2.03.2017).

**Natura delle rendite Inail**[Art. 15, c. 3bis](#)

- Al fine di assicurare la piena tutela dei titolari di indennizzi per infortunio o malattia professionale e di semplificare il contenzioso in materia, la rendita per inabilità permanente erogata dall'Inail ha natura risarcitoria del danno subito dall'assicurato a causa dell'evento invalidante.
- La medesima rendita non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini tributari.

**RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO****Soppressione di Equitalia**[Art. 1](#)

- A decorrere dal 1.07.2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte, **ad esclusione delle società che svolgono funzioni diverse dalla riscossione**. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal Registro delle Imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione.
- Dalla medesima data, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, riattribuito all'Agenzia delle Entrate, è attribuito dall'«Agenzia delle Entrate-Riscossione», ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia. L'Agenzia delle Entrate provvede a monitorare costantemente l'attività dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, secondo principi di trasparenza e pubblicità.
- **Nel rapporto con i contribuenti l'ente si conforma ai principi dello statuto dei diritti del contribuente, con particolare riferimento ai principi di trasparenza, leale collaborazione e tutela dell'affidamento e della buona fede, nonché agli obiettivi individuati in materia di cooperazione rafforzata, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente.**
- L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II e al titolo II del D.P.R. n. 602/1973.
- **L'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società da essi partecipate.**
- L'ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono organi il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti.
- L'Agenzia delle Entrate-Riscossione è sottoposta alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private.
- Fino alla data del 30.06.2017 l'attività di riscossione prosegue nel regime giuridico vigente.

**Misure per la riscossione delle amministrazioni locali**[Art. 2](#)

- **A decorrere dal 1.07.2017 gli enti locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate.**

**Pagamento entrate enti locali**[Art. 2 bis](#)

- **Il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei Comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato:**
  - direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore;
  - mediante il sistema dei versamenti unitari mod. F24;
  - attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.
- **Restano comunque ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI).**
- **Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.**

**Potenziamento della riscossione**[Art. 3](#)

- A decorrere dal 1.01.2017 l'Agenzia delle Entrate può utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale.
- L'Agenzia delle Entrate **acquisisce** le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'Inps.
- L'Agenzia delle Entrate-Riscossione è autorizzata ad accedere e utilizzare i dati previsti dal potenziamento della riscossione per i propri compiti di istituto.

**Definizione delle controversie in materia di accise e Iva**[Art. 5 bis](#)

- Al fine di agevolare la soluzione del contenzioso pendente in materia di accise e di Iva afferente, l'Agenzia delle dogane è autorizzata a definire con transazioni, entro il 30.09.2017, le liti fiscali pendenti alla data del 3.12.2016, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche, alle seguenti condizioni:
  - a) le imposte oggetto del contenzioso devono riferirsi a fatti verificatisi anteriormente al 1.04.2010;
  - b) al soggetto passivo d'imposta è data facoltà di estinguere la pretesa tributaria procedendo al pagamento, da effettuare entro 60 giorni dalla data di stipula della transazione, di un importo almeno pari al 20% dell'accisa e della relativa Iva per cui è causa, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni.
- È consentito al soggetto passivo d'imposta di effettuare il pagamento dell'importo dovuto mediante rate annuali, non superiori a 7, previa comunicazione al competente Ufficio delle dogane e versamento della 1<sup>a</sup> rata entro 60 giorni dalla data di stipula della transazione; sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura stabilita dall'art. 1284 C.C., maggiorata di 2 punti.
- Resta fermo il recupero delle imposte nei confronti del responsabile del reato.
- I contenziosi sono sospesi, a richiesta del soggetto obbligato, per il quale ricorrano le condizioni previste per la transazione, che dichiara di volersi avvalere delle relative disposizioni. Il pagamento di quanto previsto determina l'estinzione delle liti fiscali pendenti a tale titolo, in ogni stato e grado di giudizio.
- Le disposizioni si applicano solo qualora sia stato definito il procedimento penale, eventualmente instaurato per i medesimi fatti dai quali deriva il contenzioso fiscale, senza che sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave dello stesso soggetto obbligato.

**Accesso alla definizione agevolata dei ruoli**[Art. 6, cc. 1, 2](#)

- Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni **comprese** in tali carichi, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, c. 1 D. Lgs. 46/1999, provvedendo al pagamento integrale, dilazionato in rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella **misura del 4,5%** (art. 21, c. 1 D.P.R. 602/1973):
  - a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
  - b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
- **Fermo restando che il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30% nell'anno 2018, è effettuato il pagamento, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di 3 rate nel 2017 e di 2 rate nel 2018.**
- Ai fini della definizione, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, **entro il 31.03.2017**, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito Internet nel termine massimo di 15 giorni dalla medesima data del 24.10.2016 (entro il 7.11.2016). In tale dichiarazione il debitore indica, altresì, il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di 4, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
- **Entro la stessa data del 31.03.2017 il debitore può integrare, con le medesime modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.**

**Pagamento delle somme per definizione agevolata dei ruoli**[Art. 6, cc. 3, 4,  
4 bis, 6, 7](#)

- Entro il **31.05.2017**, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, **attenendosi ai seguenti criteri:**
  - a) per l'anno **2017**, la **scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;**
  - b) per l'anno **2018**, la **scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre.**
- L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili:
  - a) presso i propri sportelli;
  - b) nell'area riservata del proprio sito Internet istituzionale.
- Entro il **28.02.2017** l'agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell'anno **2016** per i quali, alla data del **31.12.2016**, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione di cui all'art. 29, c. 1, lett. b), ultimo periodo, **D.L. 78/2010**, ovvero notificato l'avviso di addebito di cui all'art. 30, c. 1, **D.L. 78/2010**.
- Nell'ipotesi di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato.
- **Limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data del 3.12.2016, la preclusione della rateizzazione non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione erano trascorsi meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero dell'avviso di accertamento, ovvero dell'avviso di addebito.**
- Ai pagamenti dilazionati non si applicano le disposizioni dell'art. 19 D.P.R. n. 602/1973, previste per la fattispecie di temporanea situazione di difficoltà del contribuente.
- Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
  - a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa;
  - b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento mediante domiciliazione sul conto corrente;
  - c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

**Effetti della definizione agevolata dei ruoli**[Art. 6, cc. 5, 12,  
12 bis, 13, 13 bis](#)

- A seguito della presentazione della dichiarazione di definizione agevolata sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione e **sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31.12.2016.**
- L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili, **non può avviare nuove azioni esecutive** ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione; inoltre, non può proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
- A seguito del pagamento delle somme dovute l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il **30.06.2019**, l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.
- **Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2015, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31.12.2019 e, per quelli consegnati fino al 31.12.2013, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31.12. di ciascun anno successivo al 2019.**
- Alle somme occorrenti per aderire alla definizione, che sono oggetto di procedura concorsuale, **nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal R.D. n. 16.03.1942, n. 267**, si applica la disciplina dei crediti prededucibili (artt. 111 e 111-bis R.D. 267/1942).
- **La definizione agevolata può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato.**

**Definizione agevolata concessa ai debitori che hanno già pagato parzialmente**[Art. 6, cc. 8, 9](#)

- La facoltà di definizione agevolata può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati nella domanda, purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1.10. al 31.12.2016. In tal caso:
  - a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi **compresi** nei carichi affidati, nonché di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
  - b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni **comprese** nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora, di sanzioni e somme aggiuntive;
  - c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.
- Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi.

**Definizione agevolata concessa nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento**[Art. 6, cc. 9 bis,  
9ter](#)

- **Sono altresì compresi nella definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (capo II, sezione prima L. 27.01.2012, n. 3).**
- **Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi di tali procedure, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive (art. 27, c. 1 D. Lgs. n. 46/1999), provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.**

**Somme escluse dalla definizione agevolata dei ruoli**[Art. 6, cc. 10, 11](#)

- Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
  - a) le risorse proprie tradizionali e l'Iva riscossa all'importazione;
  - b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
  - c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  - d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  - e) **le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.**
- **Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, le disposizioni si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'art. 27, c. 6 L. n. 689/1981.**

**Rappresentanza e assistenza dei contribuenti da tributaristi e consulenti**[Art. 6 bis](#)

- È estesa ai tributaristi e consulenti tributari di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della L. n. 4/2013 la possibilità di effettuare l'autentica della sottoscrizione della procura alla rappresentanza e assistenza del contribuente presso gli uffici finanziari.

**Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali**[Art. 6 ter](#)

- Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro 60 giorni dal 3.12.2016, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.
- Gli enti territoriali, entro 30 giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto mediante pubblicazione nel proprio sito Internet istituzionale.
- Con tale provvedimento gli enti territoriali stabiliscono anche:
  - a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30.09.2018;
  - b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
  - c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
  - d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
- A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
- In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.



**Riapertura della collaborazione volontaria (voluntary disclosure)**[Art. 7, c. 1, lett. a\),  
b\), c\), d\), e\), f\)](#)

- Dalla data del 24.10.2016 e fino al 31.07.2017 è possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria, a condizione che il soggetto che presenta l'istanza:
  - non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona;
  - non abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, o dell'inizio di qualunque attività di accertamento o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito di applicazione della procedura di collaborazione (art. 5-quater, c. 2 D.L. 167/1990).
- **Resta impregiudicata la facoltà di presentare l'istanza se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30.11.2015, ai soli fini di cui all'art. 1, cc. da 2 a 5, L. 186/2014.**
- L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni possono essere presentati entro il 30.09.2017.
- Alle istanze, presentate secondo le modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, si applicano gli artt. da 5-quater a 5-septies D.L. 167/1990, l'art. 1, cc. da 2 a 5 L. 186/2014 e l'art. 2, c. 2, lett. b) e b-bis) D.L. 153/2015, in quanto compatibili con le specifiche previsioni e modifiche.
- Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30.09.2016.
- I termini di accertamento ai fini delle imposte dirette e ai fini Iva che scadono a decorrere dal 1.01.2015 sono fissati al:
  - 31.12.2018, per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa;
  - 30.06.2017, per le istanze presentate per la prima volta ai sensi dell'art. 5-quater, c. 5 D.L. 167/1990 (non si applica l'ultimo periodo del c. 5 del predetto art. 5-quater).
- Per le sole attività oggetto della nuova collaborazione volontaria, gli interessati sono esonerati:
  - dalla presentazione del Quadro RW del modello Unico per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza;
  - dall'indicazione dei redditi nella relativa dichiarazione delle attività suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e per i redditi derivanti dall'investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/CE, per i quali è versata l'Irpef con l'aliquota massima oltre all'addizionale regionale e comunale. Ciò a condizione che le stesse informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento; in tal caso si deve provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione, entro il 30.09.2017, di quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte corrispondenti alle misure stabilite per il ravvedimento operoso, per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza.
- Limitatamente alle attività oggetto della nuova collaborazione volontaria le condotte previste dall'art. 648-ter.1 C.P. non sono punibili se commesse in relazione ai delitti previsti dall'art. 5-quinquies, c. 1, lett. a) D.L. 167/1990, fino alla data del versamento della prima o unica rata (impiego in attività di denaro o beni di provenienza illecita).
- Gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento, in unica soluzione, di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all'istanza, entro il 30.09.2017, senza avvalersi della compensazione; il versamento può essere ripartito in 3 rate mensili di pari importo e in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30.09.2017. In tal caso, le sanzioni sono le medesime della precedente disclosure, e dunque pari al 75% del minimo edittale per le violazioni relative a imposte sui redditi, imposte sostitutive, Irap, Iva, ritenute, Ivie e Ivafe, e alla metà del minimo edittale per le violazioni degli obblighi di monitoraggio delle consistenze estere (1,5% per attività detenute in Paesi white list o che hanno firmato un Tiewa entro il 24.10.2016 o 3% negli altri casi).
- Se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine previsto o qualora il versamento delle somme dovute risulti insufficiente, l'Agenzia, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria e limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della stessa, può notificare un invito al contraddittorio fino al 31.12.2018, applicando le disposizioni di cui all'art. 5, cc. da 1-bis a 1-quinquies D. Lgs. n. 218/1997. L'autore della violazione può versare le somme dovute:
  - in base all'invito entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la comparizione, secondo le ulteriori modalità indicate per l'adesione ai contenuti dell'invito; *ovvero*
  - in base all'accertamento con adesione entro 20 giorni dalla redazione dell'atto;
  - oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione nel quadro RW entro il termine per la proposizione del ricorso, senza avvalersi della compensazione. In tal caso le sanzioni sono pari rispettivamente all'85% per le violazioni da RW e al 60% per l'omessa indicazione di redditi (innalzato all'85% in caso di Paesi black list).
- Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura.
- La procedura può essere utilizzata anche dai contribuenti diversi:
  - da quelli indicati all'art. 4, c. 1, D.L. 167/1990 (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici);
  - dai soggetti che hanno adempiuto correttamente agli obblighi del c.d. "monitoraggio fiscale" (compilazione quadro RW).

**Sanzioni ed errori nell'autoliquidazione delle somme nella collaborazione volontaria**[Art. 7, cc. 1, lett. e\), g\), h\), i\)1, i\)2, 2](#)

- Il versamento delle somme dovute comporta i medesimi effetti anche per l'ammontare delle sanzioni da versare per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione nel quadro RW e per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, Ivie, Ivafe e Iva.
- Ai fini della determinazione delle sanzioni dovute si applicano le disposizioni dell'art. 12, cc. 1 e 5 D. Lgs. 472/1997, per le violazioni relative alle comunicazioni dei dati relative alle fatture e dei dati delle liquidazioni Iva periodiche e le disposizioni dell'art. 12, c. 8 D. Lgs. 472/1997 per le violazioni in materia di imposte, nonché le riduzioni delle misure sanzionatorie previste dall'art. 5, c. 1-bis D. Lgs. n. 218/1997 e dall'art. 16, c. 3 D. Lgs. n. 472/1997.
- Gli effetti di cui all'art. 5-quater e 5-quinquies D.L. n. 167/1990 decorrono dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della 3° rata; in tali casi l'Agenzia delle Entrate comunica l'avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria con le modalità di notifica tramite posta elettronica certificata.
- Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura.
- Nelle ipotesi di liquidazione autonoma:
  - 1) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine del 30.09.2017, le sanzioni sono determinate in misura pari al 60% del minimo edittale qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 5, c. 2, lett. a), b), c) D.L. 167/1990, ovvero all'85% del minimo edittale negli altri casi; la misura dell'85% si applica anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di Irap, di Ivie, di Ivafe, di Iva e di ritenute;
  - 2) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente:
    - per una frazione superiore al 10% delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi;
    - o per una frazione superiore al 30% delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato;l'Agenzia provvede al recupero delle somme ancora dovute, maggiorando le somme da versare del 10%;
  - 3) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente:
    - per una frazione inferiore o uguale al 10% delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi;
    - o per una frazione inferiore o uguale al 30% delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato;l'Agenzia provvede al recupero delle somme ancora dovute, maggiorando le somme da versare del 3%;
  - 4) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura superiore alle somme da versare, l'eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione.
- La sanzione del 3% (riducibile di fatto allo 0,50%) sul quadro RW si applica non solo per le attività detenute in Paesi che hanno firmato un accordo per lo scambio di informazioni (ex art. 26 modello Ocse e conforme a tale modello, denominato TIEA) entro il 1.03.2015, ma a tutti i Paesi per i quali l'accordo è entrato in vigore entro il 24.10.2016. In tali situazioni non si applica il raddoppio delle sanzioni e, in presenza di rimpatrio giuridico o materiale oppure del rilascio del waiver, non si applica il raddoppio dei termini di accertamento.
- Chiunque fraudolentemente si avvale della procedura della nuova collaborazione volontaria al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali, contanti provenienti da reati non tributari, ossia diversi da quelli coperti da esclusione della punibilità per effetto della collaborazione, è punito penalmente con la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni.
- **Per i contribuenti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli artt. da 5-quater a 5-septies D.L. n. 167/1990, introdotti dall'art. 1, c. 1 L. n. 186/2014, non si applicano le sanzioni in caso di omissione degli adempimenti previsti dall'art. 4, c. 1 D.L. n. 167/1990, per i periodi d'imposta successivi a quelli per i quali si sono perfezionati gli adempimenti connessi alle disposizioni di cui alla L. n. 186/2014 (anni 2014 e 2015), a condizione che gli adempimenti medesimi siano eseguiti entro 60 giorni dal 3.12.2016 (entro il 31.01.2017).**

**Collaborazione volontaria in presenza di contante**[Art. 7, c. 1, lett. i\)](#)

- Se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore **si presume, salva prova contraria, che essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'Iva, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nell'anno 2015 e nei 4 periodi d'imposta precedenti.**
- I contribuenti:
  - a) rilasciano unitamente alla presentazione dell'istanza una dichiarazione in cui attestano che l'origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli fiscali oggetto di protezione nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria;
  - b) provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all'apertura e all'inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all'interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza **nelle** quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;
  - c) provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, al versamento dei contanti e al deposito dei valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, **in un rapporto vincolato** fino alla conclusione della procedura.
- Per i professionisti e intermediari che assistono i contribuenti nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria restano fermi gli obblighi prescritti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. A tal fine, in occasione degli adempimenti previsti per l'adeguata verifica della clientela, i contribuenti dichiarano modalità e circostanze di acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto della procedura.

**Controlli sulle residenze all'estero**[Art. 7, c. 3](#)

- I Comuni inviano, entro i 6 mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'Aire (anagrafe degli italiani residenti all'estero), i dati dei richiedenti alla predetta agenzia al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati; le modalità effettive di comunicazione e i criteri per la **formazione** delle liste sono disciplinati con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
- Tali attività sono esercitate anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto l'iscrizione nell'Aire a decorrere dal 1.01.2010. Ai fini della formazione delle liste selettive si terrà conto dell'eventuale mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria.

**Indici sintetici di affidabilità in sostituzione degli studi di settore**[Art. 7 bis](#)

- **A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2017, con decreto del Ministro dell'Economia sono individuati indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche consistenti nell'esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di promuovere l'adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti.**
- **Contestualmente all'adozione di tali indici cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore e ai parametri.**

**Presunzione di ricavi per accrediti o prelevamenti non giustificati**[Art. 7 quater, c. 1](#)

- **Con riferimento alle imprese, i versamenti e i prelevamenti bancari non risultanti dalle scritture contabili e per i quali non è stato indicato il beneficiario sono considerati per presunzione ricavi se superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque a 5.000 euro mensili.**
- **È stata eliminata la presunzione riferita ai compensi per i lavoratori autonomi, per i quali, quindi, i prelevamenti bancari non giustificati non costituiscono più compensi non dichiarati.**

**Notifica di avvisi e cartelle di pagamento**[Art. 7 quater,  
cc. 6-13](#)

- La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
- Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno 7 giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito Internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il 2° giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di 15 giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.
- Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata:
  - per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio;
  - per il destinatario alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel 15° giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito Internet della società InfoCamere Scpa.
- Nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, la notificazione può essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta:
  - all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari;
  - all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'art. 12, c. 3 D. Lgs. n. 546/1992 (avvocati, consulenti del lavoro etc.);
  - all'indirizzo di posta elettronica certificata del coniuge, di un parente o affine entro il 4° grado, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati.
- Le disposizioni si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1.07.2017.
- Le notificazioni delle cartelle e degli altri atti della riscossione relative alle imprese individuali o costituite in forma societaria, ai professionisti iscritti in albi o elenchi e agli altri soggetti che hanno richiesto la notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata, eventualmente eseguite nel periodo dal 1.06.2016 al 3.12.2016 con modalità diverse dalla posta elettronica certificata, sono rinnovate mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario e i termini di impugnazione degli stessi atti decorrono, in via esclusiva, dalla data di rinnovazione della notificazione.
- Anche la notificazione degli atti relativi alle operazioni catastali e alle correlate sanzioni, che per legge devono essere notificate ai soggetti obbligati alle dichiarazioni di aggiornamento, può essere eseguita direttamente dal competente ufficio, oltre che con le modalità già previste dalle disposizioni vigenti, anche a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi istituiti a tale fine dalla legge; la disposizione si applica alle notificazioni effettuate a decorrere dal 1.07.2017.

## Sospensione dei termini per invio documenti

[Art. 7 quater,  
cc. 16-18](#)

- I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1.08 al 4.09, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva.
- Sono sospesi dal 1.08 al 4.09 i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis D.P.R. n. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
- I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale.

## Entrata in vigore

[Art. 16  
Art. 1 L. 225/2016](#)

- Il D.L. 22.10.2016 n. 193 è entrato in vigore il **24.10.2016**.
- La Legge 1.12.2016, n. 225, di conversione del D.L. 22.10.2016, n. 193, è entrata in vigore il **3.12.2016**.